



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

SEGRETARIO - UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 683 del 06-10-2023 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Revoca nomina assessore e relative deleghe sig. Gaetano Siragusa.

IL SINDACO

PREMESSO:

-che a seguito delle elezioni amministrative di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, indette con decreto dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica n.244 dell'11 agosto 2021, il Sindaco neoeletto, con proprie determinazioni sindacali nn.521 del 27 ottobre 2021 e 545 del 3 novembre 2021, ha proceduto alla costituzione della Giunta municipale e all'assegnazione delle rispettive deleghe;

-che tra i componenti dell'Organo esecutivo, tra gli altri, era stato nominato il sig. Gaetano Siragusa, nato a Palermo il 23 settembre 1993, con le deleghe "Agricoltura, politiche ambientali, attività produttive, ville e giardini, innovazione, politiche comunitarie", e l'incarico di Vicesindaco;

-che alla luce di reiterate affermazioni esternate dall'Amministratore surriferito, non sussistono più le condizioni necessarie per una proficua collaborazione con lo stesso;

-che non è ipotizzabile, nel perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente amministrato, con un rapporto fiduciario ormai compromesso, continuare ad operare in tali condizioni;

-che al fine di dare impulso all'attività amministrativa per raggiungere entro la fine del mandato gli obiettivi prefissati, si ravvisa la necessità di assicurare serenità all'Organo esecutivo;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali....." e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco la competenza nella nomina dei componenti della Giunta, con onere di comunicare l'avvenuta costituzione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative;

VISTA la legge regionale 3 aprile 2019, n.3 "Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.", che all'art.1, nel modificare l'art.33 della legge n.142/1990, come introdotto dall'art.1 della legge regionale n.48/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, fissa in n.4 il numero massimo degli assessori nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge regionale 24 giugno 1986, n.31 "Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali....." e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.....", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”;

VISTA la legge regionale 8 marzo 2012, n. 14 “Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2013, n. 8 “Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.”;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n.11 “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.”;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di votoper le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n.17 “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”;

VISTA la legge regionale 3 aprile 2019, n.3 “Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.”;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n.5 “Norme in materia di enti locali”;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante sostanziale del dispositivo;

2-di revocare parzialmente, di conseguenza, con decorrenza immediata le proprie determinazioni nn.521 del 27 ottobre 2021 e 545 del 3 novembre 2021, con le quali si è proceduto rispettivamente alla costituzione della Giunta municipale e all’assegnazione delle rispettive deleghe, a seguito delle Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021, limitatamente alla nomina e attribuzione deleghe al sig. Gaetano Siragusa, nato a Palermo il 23 settembre 1993 (deleghe: “Agricoltura, politiche ambientali, attività produttive, ville e giardini, innovazione, politiche comunitarie”-incarico di Vicesindaco), che pertanto non riveste più la carica di Assessore e Vicesindaco del Comune di Alia;

3-di dare atto che nelle more della ricostituzione della Giunta municipale nel suo plenum le deleghe a suo tempo conferite all’Assessore revocato rientrano tra le prerogative del Sindaco;

4-di dare mandato all’ufficio di segreteria di notificare copia del presente provvedimento all’interessato, agli assessori a suo tempo nominati, di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, alla trasmissione al Presidente del Consiglio comunale, alla Prefettura, all’Assessorato Regionale delle Autonomie locali, alla Questura, alla Stazione Carabinieri di Alia, al Revisore dei conti, al Segretario generale e ai Responsabili dei settori dell’Ente.

Alia, li 06-10-2023

IL SINDACO
Dott. Antonio GUCCIONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.